

L'evoluzione normativa delle Professioni Sanitarie

III° Corso Regionale
"Mario Nironi"
24 ottobre 2008

Lorenzo Broccoli



1

Le Professioni Sanitarie: Fonti normative (1)

Art. 99 R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 421/1992", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999.

Legge n. 42/1999 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".

Legge n. 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

2



Le Professioni Sanitarie: Fonti normative (2)



D.M. 29/03/2001 “ Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2,3, e 4, della L. 251/2000 (art. 6, c. 1)”

DD.MM. 2 aprile 2001 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”.

L. n. 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. ”

3

Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934)



Distingueva coloro che operavano nel campo della sanità in tre categorie:

-professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l'odontoiatra);

-professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata);

-arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).

4

Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.



Avvia il processo di “*professionalizzazione*” delle professioni sanitarie:

- demandando al Ministro della sanità l’individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili (Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992).
- stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi protocolli di intesa

5

Legge n. 42/1999



Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell’unica dizione “professioni sanitarie”(art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari

6

Mansionari Profili Professionali



Mansionario: atto regolamentare di carattere fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l'esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi.

Profilo professionale: atto normativo di natura regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio della professione e che, concretamente, prevede un'ampia attribuzione di autonomi e responsabilità.

7

Legge n. 251/2000



- **Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree:**
 - *“Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”.*
 - *“Professioni sanitarie riabilitative”.*
 - *“Professioni tecnico-sanitarie”.*
 - *“Professioni tecniche della prevenzione”.*
- **Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea specialistica (ora magistrale)**

8

Le leggi n. 42/1999 e n. 251/2000



Segnano il definitivo abbandono del ruolo “residuale” proprio di tali professionisti riconoscendogli pari dignità rispetto alle già esistenti professioni della salute.

9

D.M. 29 marzo 2001



Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000:

1. **Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica** (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico)
2. **Prof.ni sanitarie riabilitative** (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale)
3. **Prof.ni tecnico-sanitarie** (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale)
4. **Prof.ni tecniche della prevenzione** (Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario)

10

D.M. 2 aprile 2001



Definiscono le classi dei corsi di laurea triennale e specialistica per le professioni sanitarie, esplicitandone le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti

11

Legge n. 43/2006



- Istituisce gli ordini e gli albi per tutte le professioni sanitarie;
- Disciplina la procedura partecipata fra Stato e Regioni per l'integrazione di professioni sanitarie già riconosciute e/o l'istituzione di nuove professioni;
- Istituisce la funzione di coordinamento

12

L. 1 febbraio 2006, n. 43



L'art. 6 esordisce definendo
l'articolazione del personale laureato appartenete alla
professioni sanitarie, in conformità
all'ordinamento degli studi dei corsi
universitari.

13

L. 1 febbraio 2006, n. 43 art. 6, comma 1



- a) **Professionisti** in possesso
del diploma di laurea, o del
titolo universitario
conseguito anteriormente
all'attivazione dei corsi di
laurea o di diploma ad esso
equipollente;

14

L. 1 febbraio 2006, n. 43
art. 6, comma 1



b) Professionisti **coordinatori** in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento

15

L. 1 febbraio 2006, n. 43
art. 6, comma 1



c) Professionisti **specialisti** in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche

16

L. 1 febbraio 2006, n. 43 art. 6, comma 1



- d) Professionisti **dirigenti** in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati affidati incarichi dirigenziali ex art. 7 della Legge n. 251 del 2000 e s.m.

17

La funzione di coordinamento I

L. n. 43 del 2006



- Può essere istituita
- Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- Conferimento incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi con l'obbligo di sopprimere nelle piante organiche (?) un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario

18

La funzione di coordinamento II

L. n. 43 del 2006



L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza;
- esperienza professionale triennale nel profilo di appartenenza.

19

La funzione di coordinamento III

L. n. 43 del 2006



Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore

20

La funzione di coordinamento IV

L. n. 43 del 2006



- Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti e alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali
- Le organizzazioni ..., nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano la funzione di coordinamento, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale

21

Accordo Stato-Regioni 1/8/2007



Istituzione della funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006.

22

CCNL 10/4/2008 Comparto Art. 4



- Regolamentazione contrattuale del nuovo incarico di coordinamento.
- Dall'entrata in vigore scompaiono i vecchi incarichi di coordinamento che rimangono ad esaurimento

23

La dirigenza delle professioni sanitarie I



- Legge n. 251 del 2000, artt. 6, comma 2 (Istituzione della qualifica dirigenziale) e art. 7 (Disposizioni transitorie)
- CCNL integrativo 10 febbraio 2004, artt. 41 e 42 (Norma programmatica)
- CCNL 3 novembre 2005 (Definizione dell'assetto retributivo dei dirigenti delle professioni sanitarie)
- Regolamento Concorsuale (DPCM 25/1/2008)

24

La dirigenza delle professioni sanitarie II - Legge n. 251 del 2000



- Istituisce la qualifica unica del dirigente delle professioni sanitarie a cui si accede secondo le regole previste per la dirigenza PTA del SSN
- Definisce una fase transitoria in cui l'incarico è attribuibile tramite incarichi a tempo determinato di cui all'art. 15-septies del D.Lgs. n. 502/92.

25

La dirigenza delle professioni sanitarie III - CCNL integrativo 10 febbraio 2004, artt. 41 e 42



- Contiene una norma programmatica volta a definire meccanismi di introduzione della nuova qualifica nella dotazione organica e nel sistema retributivo
- Definisce i requisiti e le procedure per accedere ai contratti a tempo determinato ed i relativi contenuti.

26

**La dirigenza delle professioni
sanitarie IV -
CCNL 3 novembre 2005 SPTA**



- Stabilisce specificatamente il trattamento economico del dirigente a tempo indeterminato della nuova qualifica

27

**La dirigenza delle professioni
sanitarie V -
DPCM 25 gennaio 2008**



- Regola le procedure di accesso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie.

28

La dirigenza delle professioni sanitarie VI - CCNL 17 ottobre 2008 SPTA



- Regolamenta l'entrata a regime della qualifica
- Fissa principi per l'integrazione con la professione medica e le altre professioni sanitarie della dirigenza

29

La dirigenza delle professioni sanitarie VII - CCNL 17 ottobre 2008 SPTA – art. 8



“Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definite dall'azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell'ambito di apposito regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato nell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. Le attribuzioni del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l'ottimale organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato dall'Azienda prima di procedere all'assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.”

30

L'evoluzione della classificazione professionale I



Dal CCNL sottoscritto il

1° settembre 1995

la contrattazione collettiva assume la piena regolamentazione del rapporto di lavoro e dei suoi contenuti giuridici ed economici.

31

L'evoluzione della classificazione professionale II



L'entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, introducendo **le categorie**, definisce le seguenti equiparazioni:

Livello storico di appartenenza

CCNL 7/4/1999

VI livello "Operatore professionale collaboratore di I categoria"

Categoria C "Operatore professionale sanitario"

VII livello "Operatore professionale coordinatore"

Categoria D "Collaboratore professionale sanitario"

VIII livello "Operatore professionale dirigente"

Categoria D – Liv. DS "Collaboratore professionale esperto"

32

L'evoluzione della classificazione professionale III



CCNL 20 settembre 2001 - Biennio 2000-2001
art. 8, comma 1

“... ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla cat. C del ruolo sanitario ... - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle attività lavorative - corrisponde a quello della cat. D ...”

33

L'evoluzione della classificazione professionale IV



CCNL 20 settembre 2001 - Biennio 2000-2001
art. 9, commi 1 e 2

*Con decorrenza **1 settembre 2001** reinquadramento di tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario dalla categoria C alla **categoria D**, che diventa la categoria di ingresso per i profili del ruolo sanitario.*

34

L'evoluzione della classificazione professionale V



CCNL 20 settembre 2001 - Biennio 2000-2001
art. 10, comma 1

*“... per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni (sanitarie) è prevista una **specificata indennità** per coloro cui sia affidata **la funzione di coordinamento** delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”*

35

Indennità di coordinamento I



In prima applicazione - nella parte fissa - è conferita in via permanente:

- ai collaboratori professionali sanitari **caposala**, già appartenenti alla cat. D e con reali funzioni di coordinamento al 31/8/2001;
- ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline già appartenenti alla categoria D, ai quali al 31/8/2001 le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento.

36

Indennità di coordinamento II



- La posizione di coordinatore è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di un'esperienza professionale complessiva in cat. C e/o D di cinque anni;
- L'esperienza è ridotta di un anno per **il personale in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive**;
- I criteri di conferimento sono concertati con le OO.SS.

37

Indennità di coordinamento III



La parte fissa:

- ha il valore di ex L. 3.000.000;
- non è mai revocabile per coloro che l'hanno acquisita in prima applicazione;
- è revocabile con il venir meno della funzione, o a seguito di valutazione negativa per chi l'ha acquisita a regime.

38

Indennità di coordinamento IV



La parte variabile:

- è conferita in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento;
- si aggiunge alla parte fissa;
- ha un valore massimo di ex L. 3.000.000;
- è per tutti revocabile con il venir meno della funzione, o a seguito di valutazione negativa.

39

L'evoluzione della classificazione professionale VI



**CCNL 19 aprile 2004 - Quadriennio 2002-2005
art. 19, comma 1, lett. b)**

“Per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001, ... a decorrere dal 1° settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico DS - con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità”

40

L'evoluzione della classificazione professionale XII



CCNL 19 aprile 2004 - Quadriennio 2002-2005
art. 19, comma 1, lett. c) - Prima parte

“Lo sviluppo professionale del restante personale in cat. D, incaricato di funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all’entrata in vigore del presente CCNL, sarà garantito con idonee procedure selettive. ...”

41

L'evoluzione della classificazione professionale XIII



CCNL 19 aprile 2004 - Quadriennio 2002-2005
art. 19, comma 1, lett. c) - Seconda parte

“Successivamente all’entrata in vigore del presente contratto il personale della cat. D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico DS partecipa alla selezione interna dell’art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.”

42